



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO	- Presidente -	Obbligo di salvataggio dell'assicurato - Portata - Difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria - Inclusione. Ad. 5/3/2025 AC R.G.N. 2591/2022
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -	
Dott. AUGUSTO TATANGELO	- Consigliere -	
Dott. RAFFAELE ROSSI	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2591/2022 R.G. proposto

da

[REDACTED] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio digitale *ex lege*
- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dall'avv. [REDACTED] e
dall'avv. [REDACTED] con domicilio
digitale *ex lege*
- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3236 del 6/3/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2025 dal Consigliere
Dott. Giovanni Fanticini;

RILEVATO CHE

- [REDACTED] medico anestesista, veniva convenuta in
giudizio, con altri sanitari, dai familiari del neonato [REDACTED]



danneggiato da *malpractice* medica in relazione ad un intervento a cui aveva partecipato anche la predetta;

- la causa - nel corso della quale la [REDACTED] era assistita in primo grado da un legale proposto dalla compagnia assicuratrice della sua responsabilità civile e in secondo grado da propri legali di fiducia - si concludeva con la condanna del medico, in solido con altri, ad un ingente risarcimento dei danni; in quel giudizio non veniva accolta la tesi difensiva fondata sul dissenso dell'anestesista alla prosecuzione dell'intervento in ragione della fede privilegiata riconosciuta alle contrarie risultanze della cartella clinica, rispetto alla quale non era stata avanzata querela di falso in alcuno dei due gradi;

- in seguito, [REDACTED] agiva contro la [REDACTED] S.p.A. per ottenere l'accertamento dell'operatività della polizza assicurativa della responsabilità civile e la condanna della compagnia alla manleva prevista contrattualmente;

- il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2304 del 6/3/2019, respingeva le eccezioni dell'assicurazione e accoglieva (parzialmente) la domanda attorea;

- la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 3236 del 9/11/2021, respingeva l'impugnazione di [REDACTED] S.p.A. e l'appello incidentale di [REDACTED] e confermava integralmente la pronuncia di primo grado;

- per quanto qui ancora rileva, il giudice d'appello così motivava la propria decisione: «A giudizio di [REDACTED] la carenza e gli errori della difesa tecnica nel giudizio d'appello, relativo all'accertamento della responsabilità medica, rileverebbero ai sensi dell'art. 1914 c.c., quale condotta posta in essere in violazione dell'obbligo di salvataggio che incombe sull'assicurato. Dal momento che la difesa della dott.ssa [REDACTED] non ha proposto, erroneamente, querela di falso, omettendo di porre in essere quelle condotte di salvataggio rappresentate da una corretta difesa dei propri diritti in causa, l'assicurata avrebbe con ciò pregiudicato anche i diritti della compagnia. La censura di parte appellante non appare meritevole di essere



accolta, per le seguenti ragioni: - sul punto, occorre evidenziare che l'art. 1914 comma I c.c. recita testualmente: "L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare il danno." La violazione dell'obbligo di salvataggio, di cui all' art. 1914 c.c., è ravvisabile solo nel caso in cui l'assicurato eviti di tenere una condotta, successiva alla stipula del contratto, commissiva od omissiva, idonea a prevenire il danno o a ridurne gli effetti. A riguardo, giova precisare che il "danno" a cui si riferisce il dettato dell'art. 1914 c.c. è da intendersi quale evento dannoso cagionato dall'assicurato al terzo. In altri termini, l'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. si riferisce a tutti quei comportamenti in forza dei quali l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare il danno, ossia l'insorgenza del danno concreto al terzo danneggiato; comportamenti che, inserendosi in un rapporto causale, siano tali da impedire la produzione in tutto o in parte dell'evento dannoso che colpisce il terzo ... Da tali considerazioni discende che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di salvataggio ex art. 1914 c.c. da parte della dott.ssa [REDACTED] atteso che il danno cagionato al minore [REDACTED] si è verificato e cristallizzato all'esito dell'intervento chirurgico, effettuato in data 24.8.2005 ... Va da sé che gli asseriti errori di difesa tecnica, di gran lunga successivi al verificarsi del danno permanente sul minore [REDACTED] non si inseriscono nel rapporto causale del danno al terzo *ut supra* specificato e, conseguentemente, non rilevano ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendo essere considerati quali fatti giustificativi della perdita, né integrale né parziale, del diritto all'indennizzo per la dott.ssa [REDACTED]. E in ogni caso, a tutto concedere, restano del tutto condivisibili le osservazioni del Giudice di prime cure, laddove ha evidenziato come il pregiudizio, invocato da [REDACTED] per gli asseriti errori di difesa tecnica nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 275/2014 del Tribunale di Milano, è imputabile anche al contegno emissivo della stessa compagnia di assicurazione. Per vero, l'Avv. [REDACTED] legale che era stato designato dalla compagnia stessa per gestire il sinistro, ha attivamente partecipato al giudizio di primo grado, senza mai aver proposto querela di falso per contestare l'autenticità della cartella medica dell'intervento chirurgico, da cui - a dire del Tribunale di



Milano - emergeva la responsabilità della dott.ssa [REDACTED] Oltre a ciò, non può di certo sottacersi la circostanza che [REDACTED] nel giudizio di gravame, aveva la possibilità di intervenire nel I relativo giudizio di impugnazione ex art. 344 c.p.c., fase processuale in cui era ancora possibile proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c. ... Alla luce delle considerazioni appena svolte, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. da parte dell'assicurata.»;

- avverso tale decisione la [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
- resisteva con controricorso [REDACTED]
- all'esito della camera di consiglio del 5/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

- col primo motivo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la società ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 1914 e 1917 c.c. ... nel capo in cui la Corte ha ritenuto che l'art. 1914 c.c. non imponesse alla dr.ssa [REDACTED] [recte, [REDACTED] alcuna diligenza nella articolazione delle proprie difese legali, essendosi il danno al paziente già verificatosi e cristallizzatosi con l'esito infausto dell'intervento chirurgico»;
- col secondo motivo, formulato ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 1914 c.c. ... nonché omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ... nel capo in cui la Corte ha ritenuto preclusiva all'applicazione dell'art. 1914 c.c. la circostanza, per un verso, che la compagnia nel corso del giudizio di primo grado avesse assunto la difesa tecnica dell'assicurato e, per altro verso, che non avesse spiegato intervento adesivo nel giudizio di secondo grado»;
- i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi - sono fondati;



– in passato, questa Corte ha già statuito che, pur non attenendo direttamente al fatto illecito addebitabile al danneggiante assicurato, le spese sostenute da quest'ultimo per resistere alla pretesa del danneggiato «rientrano nel *genus* delle spese di salvataggio (art. 1914 cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore» (Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18076, Rv. 658762-01; nello stesso senso si è pronunciata Cass. Sez. 3, 05/05/2021, n. 11724);

– la predetta affermazione, ancorché riferita soltanto alle spese di resistenza, mina la correttezza della sentenza impugnata, la quale ha espressamente escluso che la controversia tra il danneggiato e il danneggiante possa in qualche modo concernere l'obbligo di salvataggio prescritto dall'art. 1914 c.c.; secondo il giudice d'appello, la menzionata disposizione riguarderebbe soltanto la produzione del danno risarcibile (nel caso, derivante dalla condotta professionale della [REDACTED] e, dunque, non consentirebbe di configurare, nemmeno astrattamente, l'obbligo *de quo* in relazione alla difesa processuale dell'assicurato;

– al contrario, si deve affermare che il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (*ex art. 1914 c.c.*) di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'*an* e nel *quantum* proprio in esito alla predetta controversia;

– da quest'ultima osservazione si evince che l'estraneità della successiva lite all'originario illecito (dal quale scaturisce il pregiudizio risarcibile e al quale si riferisce la garanzia assicurativa) non assume alcun rilievo sulla configurabilità dell'obbligo di salvataggio *ex art. 1914 c.c.*: anzi, «mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore» (Cass. Sez. 3, 21/07/2016, n. 14992, Rv. 641273-01); del resto, secondo un altro precedente di legittimità, l'obbligo di salvataggio potrebbe



persino consistere nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dalla resistenza nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio (Cass. Sez. 3, 19/03/2015, n. 5479, Rv. 634662-01, da cui si trae un'ulteriore conferma che le condotte relative al giudizio tra danneggiato e danneggiante rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1914 c.c.);

- una volta stabilito che l'obbligo *ex art. 1914 c.c.* incombe sull'assicurato anche nella conduzione della controversia, occorre verificare se, in concreto, la difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria sia stata conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito (Cass. Sez. 3, 28/01/2005, n. 1749, Rv. 579887-01);

- si tratta, evidentemente, di un accertamento in fatto (da compiere in base ai difetti nell'obbligo di salvataggio allegati dall'assicurazione) che esula dal giudizio di legittimità: infatti, «la valutazione del comportamento omissivo dell'assicurato integra un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione tranne che per vizio di motivazione» (Cass. Sez. 3, 27/02/2002, n. 2909, Rv. 552645-01);

- le uniche circostanze indicate dalla Corte di merito nella sentenza impugnata per escludere l'incidenza causale della condotta dell'assicurata sull'obbligazione della compagnia assicuratrice riguardano la designazione del difensore in primo grado da parte della società e il mancato intervento adesivo di quest'ultima nel grado d'appello;

- il secondo motivo critica proprio tali argomentazioni e, pur essendo inammissibile la deduzione del vizio *ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.* in presenza di una "doppia conforme" (e, cioè, della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c.), la censura di falsa applicazione dell'art. 1914 c.c. è fondata;

- difatti, anche a voler ipotizzare imperdonabili e rovinosi errori difensivi nella controversia risarcitoria, la condotta della compagnia avrebbe potuto assumere rilievo determinante soltanto nell'ipotesi di difesa tecnica totalmente gestita dalla società assicuratrice, non già in un caso in cui



l'appello era stato autonomamente avanzato dall'assicurata con propri legali di fiducia, e non certo in ragione del mancato dispiegamento di un intervento adesivo alle ragioni della [REDACTED] il quale costituisce mera facoltà e non certo un obbligo o un onere per l'assicurazione: pertanto, a tale omissione – alla quale la sentenza della Corte d'appello riconnette erroneamente un effetto negativo – non può riconoscersi alcuna incidenza sul rapporto causale relativo all'obbligo *ex art. 1914 c.c.*;

- né potrebbe rilevare, al riguardo, la circostanza che le modalità di espletamento dell'attività difensiva nel corso del giudizio in cui si fa questione del danno assicurato siano rimesse alle valutazioni tecniche del legale, visto che, in ogni caso, il cliente risponde in tutto e per tutto, nei confronti di coloro che sono terzi rispetto al rapporto professionale, della condotta tenuta in suo nome e per suo conto dal professionista da lui incaricato;

- per quanto esposto, la decisione impugnata va cassata in base al seguente principio di diritto:

«L'obbligo di salvataggio *ex art. 1914 c.c.* incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'*an* e il *quantum* del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito»;

- restano assorbiti il terzo e il quarto motivo;
- si rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame (da compiere in base ai pretesi difetti nell'obbligo di salvataggio allegati dall'assicurazione) e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, in base all'esito complessivo della lite;

- ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposta *ex officio* l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del minore danneggiato;



p. q. m.

la Corte

accoglie il primo e il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione dei costi della lite, incluse le spese del giudizio di legittimità;

dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del minore danneggiato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 marzo 2025.

Il Presidente

Franco De Stefano

